



INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 - facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 14.749.902 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

FIDEIUSSIONE ORDINARIA

(garanzia ricevuta dalla Banca)

CARATTERISTICHE

Con la stipula del contratto il fideiussore garantisce, obbligandosi personalmente verso la Banca (creditore), l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale derivante dalla linea di credito concessa dalla Banca al medesimo o a un soggetto allo stesso subentrante.

RISCHI

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche di carattere giudiziario ed ogni onere tributario in caso di inadempimento di quest'ultimo, a semplice richiesta scritta da parte della Banca ed anche in caso di opposizione del debitore;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa debba restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese o commissioni connesse alla stipula del contratto a carico del fideiussore. L'eventuale registrazione e bollatura dell'atto sono a carico del fideiussore.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

OGGETTO.

- Objetto del contratto è la garanzia prestata dal fideiussore a favore della Banca per le obbligazioni derivanti dalla linea di credito concessa dalla stessa al debitore, o ad un soggetto allo stesso subentrante.
- La fideiussione garantisce:
 - quanto dovuto dal debitore a titolo di capitale, interessi (anche se moratori) ed ogni altro accessorio, spesa (anche se di carattere giudiziario) od onere tributario (*cf. art. 1 c. 1.*);
 - le eventuali obbligazioni del debitore principale derivanti dallo sconto o negoziazione di effetti cambiari o dalla negoziazione di ricevute bancarie, compreso l'accredito in conto salvo buon fine dell'importo recato dai titoli (*cf. art. 1 c. 2.*);
 - le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, purché l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga sia stata comunicata dalla Banca al fideiussore e quest'ultimo abbia manifestato la propria volontà di garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione (*cf. art. 4 c. 2.*).
- La fideiussione conserva la sua piena validità ed efficacia senza necessità di alcuna autorizzazione e/o conferma anche nel caso di successivo mutamento, nell'ambito dell'importo complessivo concesso, delle modalità di utilizzo e/o delle singole forme tecniche del credito garantito, nonché nel caso in cui l'utilizzo del credito sia consentito a terzi sulla base di mandato di credito rilasciato dal debitore. In quest'ultima ipotesi la fideiussione garantisce le obbligazioni assunte dal debitore principale ai sensi dell'art. 1958 c. 1 c.c. (*cf. art. 1 c. 3 e 4.*).
- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili, anche nei confronti degli aventi causa a qualsiasi titolo del debitore principale ed hanno pieno effetto indipendentemente da qualunque garanzia, personale o reale, già esistente o in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse dello stesso debitore (*cf. art. 3, art. 9 c. 1.*).

CESSIONE DEI CREDITI GARANTITI

La Banca ha il diritto di cedere in ogni momento i crediti derivanti dal finanziamento garantito, con conseguente trasferimento al cessionario della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1263 c.c. (*cf. premessa.*)

PLURALITA' DI FIDEIUSSORI

- Ogni fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito, anche ove le garanzie siano state prestate con un unico atto ed anche in caso di cessazione o modifica per qualsiasi causa dell'obbligazione di alcuno di essi (*cf. art. 9 c. 2.*).
- Qualora i fideiussori siano coniugi, in deroga all'art. 190 c.c. rispondono indifferentemente per le obbligazioni assunte sia con i beni della comunione, ove ricorra tale regime, sia con i propri beni personali, senza necessità di preventiva escussione degli uni e degli altri, né facoltà per gli stessi di eccezione e/o riserva alcuna (*cf. art. 9 c. 3.*).

OBBLIGAZIONI DEL FIDEIUSSORE

Il fideiussore si impegna a:



- (i) pagare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto da quest'ultimo. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al fideiussore (cfr. art. 7);
- (ii) rimborsare alla Banca le somme da questa eventualmente incassate in pagamento di obbligazioni garantite e successivamente restituite in seguito ad annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (cfr. art. 2);
- (iii) tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore ed informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca (cfr. art. 5, c. 1).

In caso di invalidità, estinzione o riduzione delle obbligazioni garantite, il fideiussore è tenuto a garantire l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate (cfr. art. 4 c. 5).

Alle operazioni garantite si applicano anche le "Norme che regolano i rapporti di conto corrente di corrispondenza e servizi connessi", nonché le "Norme che regolano i servizi di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero" (cfr. art. 10).

Il Fideiussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti (cfr. art. 7 c. 3).

DURATA

La fideiussione resta in essere fino ad estinzione di ogni credito della Banca verso il debitore, senza alcun obbligo di preventiva escussione di quest'ultimo, del fideiussore, o di altri coobbligati e/o garanti nei termini di cui all'art. 1957 c.c. che si intende derogato (cfr. art. 6).

RECESSO DEL FIDEIUSSORE

Il fideiussore ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto; in caso di operazioni per loro natura ben definite nell'oggetto e nella durata (es. fideiussioni bancarie, depositi cauzionali, mutui ipotecari e/o chirografari, crediti documentari etc.), egli rimane vincolato fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita (cfr. art. 4 c. 3 e 1).

Termini e Modalità:

il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, si reputa conosciuto trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa da parte della Banca e si rende operante trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione e comunque decorso il termine di presentazione degli assegni del debitore emessi ed ancora in circolazione (cfr. art. 4 c. 3).

Effetti:

il fideiussore risponde delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca viene a conoscenza del recesso e di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o maturare successivamente in dipendenza di rapporti esistenti a tale momento (cfr. art. 4 c. 4).

RECESSO DELLA BANCA DAI SUOI RAPPORTI CON IL DEBITORE

La Banca ha diritto di recedere in ogni momento dai suoi rapporti con il debitore, restando esclusa ogni eccezione del fideiussore sul punto (cfr. art. 8).

COMUNICAZIONI

La Banca è tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicare a quest'ultimo - all'indirizzo dallo stesso indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente fatto conoscere per iscritto - l'entità dell'esposizione complessiva del debitore principale in tale momento, nonché ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa, previo consenso scritto del debitore principale medesimo (cfr. art. 5 c. 3, art. 11).

SEGNALAZIONE DATI

La Banca è autorizzata dal fideiussore a segnalare la presente fideiussione a società di revisione incaricate dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci, nonché i dati del fideiussore, anche anagrafici, e quelli relativi alla presente fideiussione a Società di rilevazione dei rischi finanziari, manlevando la Banca e la Società da qualsiasi inerente responsabilità (cfr. art. 13).

SPESE

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico del fideiussore (cfr. art. 12).

FORO COMPETENTE

Il Foro esclusivamente competente a dirimere eventuali controversie aventi ad oggetto il contratto ed ogni altro rapporto di qualunque natura è quello del luogo ove ha Sede legale la banca, salva:

- (i) la fattispecie in cui il fideiussore sia un consumatore ex art. 1469 bis c.c.;
- (ii) la facoltà della Banca di adire anche l'Autorità Giudiziaria del luogo ove si trova la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto (cfr. art. 14).

PROCEDURE DI RECLAMO

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 114, 00187, Roma**.



Il ricorso all'*Ombudsman Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'*Ombudsman* può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'*Ombudsman Giurì Bancario* sono quelle di valore fino a **€ 50.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai *bonifici transfrontalieri* in questo caso però l'Ufficio **reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'**Ombudsman** Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman Giurì Bancario* non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Garante/Fideiussore E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca

Debitore principale E' la persona le cui obbligazioni nei confronti della banca sono garantite dal fideiussore.

Importo massimo garantito E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale

Reviviscenza della garanzia Qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati, la banca può rivolgersi al garante anche dopo il recesso dalla fideiussione.

Solidarietà fra fideiussori E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo

Regresso E' la facoltà del fideiussore di agire nei confronti del debitore principale, una volta che quest'ultimo abbia pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.